SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pergola e nomina del commissario straordinario. *(09A05409)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Nusco e nomina del commissario straordinario. *(09A05410)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Barile e nomina del commissario straordinario. *(09A05411)*. . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine e nomina del commissario straordinario. *(09A05412)* . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescopagano. *(09A05413)* . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2009.

Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale, doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64. *(09A05318)* . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009.

Adozione del logo del Sistema di informazione per la sicurezza. *(09A05291)* . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2009.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in Atripalda. *(09A05294)* . . . . Pag. 15

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2009.

Modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008 e 5 febbraio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano. *(09A05293)*. . . . . Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale, relativo all'annualità 2005, del Programma operativo nazionale «Pesca», periodo 2000-2006, inserito nel QCS obiettivo 1. (Decreto n. 5 /2009). *(09A05288)* . . . . Pag. 16

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale del Programma di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader + Abruzzo, periodo 2000-2006. (Decreto n. 8/ 2009). *(09A05289)*. . . . . Pag. 18

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, a fronte SFOP del POR Molise, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 10/ 2009). *(09A05290)*. . . . . Pag. 20

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, in L'Aquila. *(09A05494)*. . . . Pag. 21

Ministero dell'interno

DECRETO 27 aprile 2009.

Elevazione della classe antincendio dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. *(09A05295)*. . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 7 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciak Plus 150 EC». *(09A05287)* . . . . . . Pag. 23

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hyseni Dafina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05324)* . . . . Pag. 25

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05333)*. . . . . Pag. 25

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Boichuk Maryna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05334)*. . . . . Pag. 26

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05335)* . Pag. 27

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaka Liljana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05322)* . . . . Pag. 28

DECRETO 21 aprile 2009.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Spendula» in comune di Guspini, al fine dell'imbotttigliamento e della vendita. *(09A05414)* . . . . Pag. 29

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Mateu Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A05321)* . . . . Pag. 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 27 marzo 2009.

Condizioni tecniche per l'accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all'art. 3 del decreto 24 marzo 2005. *(09A05422)* . . . . Pag. 30

DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». *(09A05292)* . . . . Pag. 32

DECRETO 24 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(09A05286)* . . . . Pag. 40

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 7 maggio 2009.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (Decreto n. 364/Ric). *(09A05420)* . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione tributaria regionale della Liguria

DECRETO 27 aprile 2009.

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente della Liguria. *(09A05379)* . . . . Pag. 50

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

DELIBERAZIONE 17 aprile 2009.

Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile. *(09A05296)* . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bravoxin 10». *(09A05298)* . . . . Pag. 53

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE. *(09A05378)* . . . Pag. 54

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Aminofillina BIL"». *(09A05377)* . . . . Pag. 54

Regione Puglia:

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Taurisano. *(09A05376)*. . . . . Pag. 54

Provincia autonoma di Trento:

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. *(09A05370)* . . . . Pag. 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer Acetato FKI» *(09A05208)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer Lattato FKI» *(09A05162)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio FKI» *(09A05163)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili FKI» *(09A05164)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio Bieffe Medital» *(09A05154)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprocet» *(09A05155)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil» *(09A05156)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cloradex» *(09A05165)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gramplus» *(09A05157)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sibelium» *(09A05158)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal» *(09A05159)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanine» *(09A05174)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato EG» *(09A05175)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina 1A Pharma» *(09A05176)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naniris» *(09A05177)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina EG» *(09A05178)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lextrasa» *(09A05179)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Pensa» *(09A05180)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromexina ABC» *(09A05166)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bechistop» *(09A05167)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promucin» *(09A05168)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotrizol» *(09A05181)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceteris» *(09A05182)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suspiria» *(09A05183)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluituss» *(09A05169)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keplat» *(09A05160)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan» *(09A05184)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Doc Generici» *(09A05161)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scanning» *(09A05171)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brexidol» *(09A05172)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenotac» *(09A05173)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kinski» *(09A05170)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Pierre Fabre» *(09A05148)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevikar» *(09A05149)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Ratiopharm» *(09A05150)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Dr. Reddy's» *(09A05151)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Actavis» *(09A05152)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Actavis» *(09A05153)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Ranbaxy» *(09A05193)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucodox» *(09A05194)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nizoral» *(09A05185)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tirosint» *(09A05186)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopoli» *(09A05187)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «De Nol» *(09A05195)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Pensa» *(09A05188)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prepidil» *(09A05196)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depamide» *(09A05197)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lariam» *(09A05198)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungizone» *(09A05199)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax» *(09A05200)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix» *(09A05201)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Almus» *(09A05202)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisdron» *(09A05203)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Puernol» *(09A05204)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortradol» *(09A05206)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxen» *(09A05205)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina San Carlo» *(09A05207)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil tosse secca» *(09A05209)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil tosse sedativo» *(09A05210)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anecodal» *(09A05189)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico» *(09A05211)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otrivin» *(09A05212)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gardenale» *(09A05190)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobral» *(09A05213)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoftil» *(09A05214)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cepimex» *(09A05191)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maxipime» *(09A05192)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Mylan Generics» *(09A05218)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cerazette» *(09A05221)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Doxazosina EG» *(09A05222)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gentipress» *(09A05219)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinertec» *(09A05223)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neoprex» *(09A05220)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Mylan Generics Italia» *(09A05215)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Videx» *(09A05216)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Jurnista» *(09A05217)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pergola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pergola (Pesaro e Urbino);

Vista la delibera n. 12 del 30 marzo 2009, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri sui sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pergola (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pacifico Morresi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Pergola (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giordano Borri.

In data 28 febbraio 2009, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 12 del 30 marzo 2009 da nove componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1391/2009/PA14-007 AREA II A del 31 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pergola (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pacifico Morresi.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: MARONI

09A05409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Nusco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nusco (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 marzo 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nusco (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Nusco (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Del Giudice.

Il citato amministratore, in data 9 marzo 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7794/13-4/Area II del 31 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nusco (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: MARONI

09A05410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Barile e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Barile (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barile (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Scigliuzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Barile (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0012951 class. 046.01 del 27 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barile (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Scigliuzzo.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: MARONI

09A05411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Badia Polesine (Rovigo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 marzo 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Vitetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Meneghin.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 5 marzo 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5849/09/AREA II del 26 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Vitetti.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: MARONI

09A05412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescopagano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pescopagano (Potenza);

Considerato altresì che, in data 31 marzo 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pescopagano (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Pescopagano (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fernando Schettini.

Il citato amministratore, in data 31 marzo 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescopagano (Potenza).

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: MARONI

09A05413

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2009.

Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale, doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 3-*bis*, che prevede le sanzioni amministrative da applicare agli enti in caso di violazione dei doveri per una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione dei progetti, demandando all'Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione, nell'ambito delle rispettive competenze, delle sanzioni amministrative, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», che, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all'art. 6, comma 6, la ripartizione delle competenze in materia di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, con il quale è stato approvato il Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché i criteri per la selezione ed approvazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2009 concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale;

Viste le circolari dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005, 2 febbraio 2006, 24 maggio 2007 e 28 luglio 2008 recanti rispettivamente «Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n.64», «Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale», «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» e «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale. Modifiche e nota esplicativa»;

Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome per l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 77 del 2002;

Considerato che nella citata circolare dell'8 settembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2005, sono stati forniti i primi chiarimenti sui doveri degli enti di servizio civile e sulle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-*bis* della legge n. 64 del 2001, prevedendo tuttavia la necessità di un successivo adeguamento a seguito dell'assunzione di competenze in materia da parte delle regioni e province autonome, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Ravvisata la necessità di individuare e di adeguare, alla luce della prima applicazione della citata circolare dell'8 settembre 2005, i comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, nonché le condotte illecite alle quali conseguono l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative;

Ravvisata altresì la necessità di stabilire i principi essenziali che regolano lo svolgimento dell'attività di controllo e verifica e disciplinano il procedimento sanzionatorio, al fine di garantire che le attività stesse siano svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e dalle regioni e province autonome in base a criteri univoci, chiari e puntuali;

Ravvisata pertanto l'esigenza di predisporre un prontuario che contenga in dettaglio le istruzioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso in data 23 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito prontuario, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono quelle contenute nella circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005 concernente «Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-*bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 4

ALLEGATO

1. Attività di controllo e verifica

E' utile preliminarmente precisare la differenza tra attività di controllo e di verifica. La prima infatti concerne la corretta applicazione della normativa vigente, in termini di permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione agli albi di servizio civile e di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, e viene svolta nei confronti di tutti gli enti iscritti da parte della struttura preposta alla tenuta dell'albo. La seconda consiste invece nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile nazionale da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato, secondo le modalità previste dalla legge e con le facoltà e i poteri previsti dalla stessa.
L'attività di controllo e verifica viene svolta di concerto tra le varie strutture nazionali e regionali preposte per garantire l'attuazione di un servizio civile nazionale di "qualità".
L'attività di controllo e verifica si avvale di una rete informatizzata integrata tra l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome e rappresenta anche un primo strumento essenziale di monitoraggio e di enucleazione di situazioni incoerenti e disomogenee sul territorio.
L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome accertano, secondo le rispettive competenze, il rispetto da parte degli enti accreditati dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
Dette verifiche vengono disposte dall'Ufficio e dalle Regioni e Province autonome d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici e privati. Al fine di garantire che l'attività di verifica sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, le modalità per lo svolgimento delle verifiche sono contenute nelle linee guida redatte dall'Ufficio, sentite le Regioni e Province Autonome.

2. Risultanze della verifica

L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome inviano all'ente accreditato nonché alla sede presso la quale si è svolta l'attività di verifica il verbale contenente le risultanze della stessa, che deve essere redatto entro i successivi trenta giorni.
Nell'ipotesi in cui, ad esito dello svolgimento dell'attività di verifica emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'ente, l'Ufficio o la Regione e Provincia Autonoma avvia il procedimento sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 5.

3. Doveri degli enti di servizio civile nazionale

3.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'articolo 3 *bis*, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

a. garantire la pubblicità del progetto e rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti, nonché garantire l'osservanza delle disposizioni previste dai bandi per la selezione dei volontari; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere all'Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con

l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dall'Ufficio successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;

b. rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2009 concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale;

c. avviare il progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome, ove competenti;

d. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, qualora previsti nel progetto;

e. garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto nonché una formazione specifica prevista nel testo del progetto stesso e comunque di durata non inferiore a quanto indicato nel medesimo progetto;

f. rispettare le disposizioni di cui alla circolare 24 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" contenute nel paragrafo "Adempimenti e modalità", con particolare riferimento ai punti 2) , 3), 5) e 6) ;

g. impiegare, nella realizzazione dei corsi di formazione generale, formatori in possesso dei requisiti previsti dalla circolare 2 febbraio 2006 e dalle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con determina del Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in data 4 aprile 2006, nonché, nell'ambito dello svolgimento della formazione specifica, i formatori espressamente indicati nella voce 38, e con le caratteristiche di cui alla successiva voce 39, della scheda progetto allegata al "Prontuario per la redazione dei progetti di servizio civile in Italia e all'estero", approvato con D.M. 3.8.2006;

h. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;

i. impiegare il volontario presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;

l. comunicare all'Ufficio, nei termini indicati al paragrafo n. 4 delle disposizioni approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009**,** le rinunce e le interruzioni dei volontari selezionati per il progetto, nonché comunicare mensilmente tramite il sistema informatico "Helios" le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno, le assenze per maternità e per infortuni;

m. garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore settimanali, dell'operatore locale di progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso;

n. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;

o. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel contratto di servizio civile, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel contratto stesso;

p. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze qualora previsti dal progetto, e consentire – sempre per quanto di competenza - al volontario la fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;

q. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla legge n. 64 del 2001, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

r. comunicare le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi, all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti;
s. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta;
t. garantire, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'attività e la presenza del tutor, del responsabile locale di ente accreditato e di ogni altra figura prevista dal progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 2 febbraio 2006, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
u. garantire l'attivazione delle partnership previste dal progetto e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio nella valutazione del progetto.

4. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001

4.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio civile, previste dall'articolo 3 *bis*, comma 2, della legge n. 64/2001, si ritiene necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo, nonché alla luce della esperienza maturata nella prima fase di applicazione della circolare dell'8 settembre 2005.

4.2.La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti qualora si caratterizzino per la lieve entità dell'infrazione:

a. inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009;
b. mancata pubblicità del progetto e inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dai Bandi per la selezione dei volontari, nonché in caso di mancata pubblicità delle graduatorie;
c. mancato avvio del progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione all'Ufficio, nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, della cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;
d. mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto ovvero assenza ingiustificata del volontario presso la sede durante l'orario di servizio;
e. mancata osservanza della procedura, descritta nel contratto di servizio civile, per l'applicazione di sanzioni al volontario;
f. mancata rilevazione delle presenze dei volontari nonché mancata comunicazione delle rinunce al servizio e delle assenze dei volontari, anche ai fini del trattamento economico;
g. inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 24 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" relativamente ai punti 2) , 3), 5) e 6) del paragrafo "Adempimenti e Modalità " di detto documento;
h. parziale svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta.

4.3. La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;
b. mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;

c. impiego del volontario in attività non previste dal progetto o presso altre sedi dello stesso progetto o in altri progetti; ovvero presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009**;**
d. violazione dell'impegno di garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto indicato nella scheda progetto e per il numero di ore previsto, e/o mancata formazione degli operatori locali di progetto; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 2 febbraio 2006, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione.

4.4. La sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;
b. omessa convocazione alle selezioni ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
c. mancato svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta;
d. mancata comunicazione all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
e. mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;
f. mancata erogazione della formazione generale e/o specifica ai volontari, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto per ciascuna tipologia formativa;
g. mancato utilizzo, nell'erogazione di corsi di formazione generale, di formatori in possesso dei requisiti di cui alla circolare sull'accreditamento 2 febbraio 2006 e alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con determina del Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in data 4 aprile 2006 e accreditati presso l'ente per tale ruolo; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della stessa circolare, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
h. mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al punto precedente comunicati e documentati con le medesime modalità ;
i. mancata presenza del tutor o del responsabile locale di ente accreditato indicato nel progetto o mancato svolgimento dell'attività di tutoraggio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al precedente punto g) comunicati e documentati con le medesime modalità;
l. mancata attivazione delle partnership previste dal progetto che hanno inciso sulla valutazione dello stesso e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio.

4.5 La sanzione amministrativa della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile nazionale, che ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 3, della legge 64/2001 impedisce la reiscrizione negli albi per cinque anni, si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
b. atti gravemente lesivi della dignità del volontario;
c. richiesta ai volontari di somme di danaro;
d. mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
e. gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla legge n. 64/2001.

4.6. Le condotte individuate ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, del presente paragrafo qualora presentino aspetti di particolare gravità, potranno essere punite anche con più sanzioni secondo quanto previsto nell'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001. Ai fini dell'applicazione della sanzione più grave per reiterazione della condotta illecita, l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome tengono conto della organizzazione territoriale dell'ente, ovvero dell'arco temporale (tre anni) in cui si sono realizzate le condotte sanzionate.

4.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni di cui ai commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del presente paragrafo, sono adottati nei confronti degli enti iscritti negli albi di servizio civile nazionale in quanto l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome si relazionano esclusivamente con questi ultimi. Infatti, tutti i provvedimenti in materia di servizio civile hanno quale destinatario l'ente accreditato che rappresenta l'unico interlocutore dell'amministrazione, essendo peraltro responsabile dell'erogazione diretta di taluni servizi a carattere generale (quali, ad esempio, la formazione generale ed il monitoraggio).

Ferma restando la responsabilità diretta degli enti accreditati per quanto attiene l'operato delle proprie sedi di attuazione, sono fatti salvi i casi in cui i medesimi enti accreditati dimostrino, con le modalità di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili esclusivamente all'ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'ente accreditato ovvero ad una responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale e che siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti enti o delle sedi attuative di progetto.
In tali ipotesi, gli effetti della sanzione sono riferiti esclusivamente all'ente associato o alla sede di attuazione ritenuti responsabili, ma si può comunque configurare una fattispecie sanzionatoria a carico dell'Ente accreditato ed iscritto nell'albo di servizio civile nazionale, in quanto tenuto a garantire il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto, che riverbera i propri effetti in capo agli enti associati, ovvero alle sedi di attuazione di progetto, così come individuati nel precedente capoverso.

L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome, considerata la complessità organizzativa dell'ente connessa alla classe di accreditamento, tengono conto sia della responsabilità in capo ai soggetti titolari delle sedi di attuazione per le contestazioni in merito all'attuazione del progetto, sia della responsabilità in capo agli enti che forniscono servizi a enti di III e IV classe per le contestazioni che attengono alle funzioni di servizio civile nazionale da quest'ultimi acquisite.
Infatti, alcune delle casistiche sopra elencate possono essere riconducibili alle sedi di attuazione, senza incidere sul più generale operato dell'ente accreditato; in quanto le stesse devono collaborare nella realizzazione del progetto e garantire la partecipazione dei volontari assegnati alla formazione.

Parimenti gli enti di I e II classe devono garantire l'adeguatezza e la funzionalità del proprio modello organizzativo e il pieno rispetto della normativa vigente, sia al proprio interno, sia quando forniscono servizi a favore di altri enti accreditati.

5. Procedimenti sanzionatori

5.1. L'art. 3 *bis*, comma 3 della legge n. 64 del 2001, oltre a definire i criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento secondo le rispettive competenze, indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio.
Al riguardo, si precisa che la struttura competente all'avvio del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio o la Regione o Provincia Autonoma che ha valutato il progetto di servizio civile, la cui attuazione è oggetto dell'attività di verifica. Tuttavia, qualora si renda necessario applicare le sanzioni nei confronti di un ente accreditato in un albo tenuto da una Regione o Provincia Autonoma diversa da quella che ha valutato il progetto ed avviato il procedimento sanzionatorio, il relativo provvedimento sarà tempestivamente adottato dalla Regione o Provincia presso il cui albo è iscritto l'ente sanzionato, previa comunicazione da parte della struttura che ha proceduto all'attività di verifica.
In caso di adozione da parte di una Regione o Provincia Autonoma della sanzione della revoca del progetto, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio al fine di provvedere alla eventuale ricollocazione dei volontari in servizio secondo le modalità previste nel D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 recante la disciplina dei rapporti tra enti e volontari medesimi.
Inoltre, vengono di seguito delineate le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla contestazione degli addebiti, all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.

5.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una attività di verifica effettuata dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facoltà di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.
Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio, che conclude il procedimento.

5.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

5.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma qualora le controdeduzioni dell'ente di servizio civile, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua giustificazione.

09A05318

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009.

Adozione del logo del Sistema di informazione per la sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, della predetta legge con il quale viene indicata la composizione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera *m)*, della citata legge con il quale si attribuisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza la cura delle attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale da perseguire anche con l'attivazione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 gennaio 2004 con cui è stato concesso al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) lo stemma araldico ora identificativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);

Visto il decreto datato 23 novembre 2007 dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica con cui si autorizza l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ad avvalersi di un nuovo emblema;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che regola l'utilizzo dei marchi, e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di prevedere l'adozione di un logo del Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica idoneo a raffigurare in senso unitario le varie componenti del predetto Sistema;

Ravvisata l'esigenza di una disciplina che, asseverando il diritto di esclusivo utilizzo del logo, ne regoli le modalità di uso al fine di tutelare il valore istituzionale e simbolico del logo medesimo, nonché la sua funzione di identificazione distintiva e di riconoscimento delle istituzioni componenti il Sistema di informazione per la sicurezza;

Visti gli atti prodotti dal DIS a corredo della domanda di registrazione del logo presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Decreta:

Art. 1.

Logo del Sistema di informazione per la sicurezza

È istituito il logo del Sistema di informazione per la sicurezza, d'ora in avanti denominato il logo, raffigurato nell'allegato documento di identità visiva che fa parte integrante del presente decreto e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.

Art. 2.

Modalità di utilizzo del logo

In relazione all'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 124 del 3 agosto 2007, le istituzioni indicate dall'art. 2, comma 1, della predetta legge utilizzano su supporti cartacei ed elettronici il logo ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento quali componenti del Sistema di informazione per la sicurezza.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nell'utilizzare il logo in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso riservati dalla legge ne cura, altresì, l'uso nell'ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e della comunicazione istituzionale.

L'AISE e l'AISI continueranno ad utilizzare, rispettivamente lo stemma araldico e l'emblema attualmente in uso, per le specifiche esigenze di identificazione nel contesto operativo nazionale ed internazionale, potendosi altresì avvalere dell'uso del logo, ove le circostanze lo richiedano, in quanto componenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 3.

Utilizzo del logo su internet

Il logo viene utilizzato nel sito del Sistema di informazione per la sicurezza, avente il nome di dominio www.sicurezzanazionale.gov.it, in quanto strumento di identità unitaria del comparto informativo nazionale.

L'uso del logo come link, così come ogni altra riproduzione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza in siti altrui, deve essere espressamente autorizzato con esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.

Nella riproduzione del logo deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che ha la responsabilità della gestione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza si riserva di modificare il sito senza nessun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 4.

Vigilanza sull'uso del logo

Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono riservati in via esclusiva alle istituzioni componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Roma, 31 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

"Segno unico, fluido e ininterrotto, per rappresentare la rapidità con cui le informazioni convergono da più organismi a quello centrale, simbolo di leggerezza e di libertà."

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VISIVA

Immagine

Specifiche tecniche:

Il logo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è stato realizzato con un prodotto specializzato nell'elaborazione di immagini digitali.
Il logo è realizzato su più livelli.

Sul primo livello è inserita l'immagine principale:

un elemento di color arancio (*Cyan:0 – Magenta:72 – Giallo:94 – Nero:0*) al quale è stata successivamente applicata un'ombra interna più scura (*Cyan:17 – Magenta:100 – Giallo:100 – Nero:8*) con le seguenti specifiche (*Angolo -110; Distanza:21;Dimensione:70*).

Sul secondo livello sono stati riportati i bordi dell'intera immagine di colore (*Cyan:9 – Magenta:0 – Giallo:2 – Nero:0*).

Al livello è stato successivamente applicato un bagliore esterno di colore bianco (*Cyan:0 – Magenta:0 – Giallo:0 – Nero:0*).

Sul terzo livello simile al primo è stato inserito l'elemento che completa l'immagine del logo:

anche in questo caso un elemento di color arancio (*Cyan:0 – Magenta:72 – Giallo:94 – Nero:0*) al quale è stata applicata un'ombra interna più scura (*Cyan:17 – Magenta:100 – Giallo:100 – Nero:8*) con le seguenti specifiche (*Angolo -110; Distanza:21;Dimensione:70*).

Sul quarto e ultimo livello è inserito lo sfondo e il bordo dell'intera immagine:

Sfondo: (*Cyan:97 – Magenta:100 – Giallo:34 – Nero:25*)
Bordo immagine: (*Cyan:3 – Magenta:0 – Giallo:27 – Nero:0*)

09A05291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2009.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in Atripalda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 6 marzo 2009 prot. DAG 17/03/2009.0039349.E, con la quale la dott.ssa Mariarosaria Luciano, nata a Montoro Superiore (Avellino), il 5 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, c.f. 92071810649, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione, tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'«Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47;

che i formatori nelle persone di:

prof. Metallo Gerardino, nato a Calitri (Avellino), l'8 ottobre 1952;

prof. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno, il 21 marzo 1967;

prof. Siano Alfonso, nato a Fisciano (Salerno), il 16 marzo 1960,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, c.f. 92071810649, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05294

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2009.

Modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008 e 5 febbraio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 20 febbraio 2009 prot. DAG 04/03/2009.0032264.E, integrata 9 marzo 2008 prot. DAG 11/03/2009.00035991.E, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino, il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PP.DG. 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008 e 5 febbraio 2009, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

prof. Prisco Salvatore, nato a Torre Annunziata (Napoli,) il 25 agosto 1950, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008 e 5 febbraio 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, c.f. e p. IVA 03023510658, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità:

prof. Prisco Salvatore, nato a Torre Annunziata (Napoli), il 25 agosto 1950.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05293

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale, relativo all'annualità 2005, del Programma operativo nazionale «Pesca», periodo 2000-2006, inserito nel QCS obiettivo 1. (Decreto n. 5 /2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione del programma operativo relativo al settore della pesca, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4552 del 28 settembre 2007, che ha modificato il piano finanziario della suddetta decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, prevedendo un contributo totale dello SFOP pari ad euro 132.503.326,61;

Considerato che l'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, dispone che la Commissione disimpegni automaticamente la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, di detto regolamento, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno;

Considerato che, alla fine del 2007 i pagamenti mediante acconto e le domande di pagamento ammissibili che sono state presentate ai fini del contributo SFOP a valere sul Programma operativo pesca erano inferiori agli importi impegnati relativi alle annualità 2000-2005, con la conseguenza che la parte inutilizzata, pari ad euro 10.367.437,00, doveva essere disimpegnata;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 8405 del 10 dicembre 2008, che da ultimo modifica la suddetta decisione C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, che in applicazione dell'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, ha rideterminato in euro 10.782.308,00 (dai precedenti euro 21.149.745,00) la quota comunitaria relativa all'annualità 2005, con contestuale riduzione, da euro 132.503.326,61 ad euro 122.135.890,00 del contributo totale dello SFOP a valere sul Programma operativo pesca;

Considerato, pertanto, che, relativamente alla predetta annualità 2005, è necessario disporre anche il disimpegno della corrispondente quota statale nella misura di euro 3.382.730,00, rideterminando, di conseguenza, la quota di cofinanziamento nazionale riferita a tale annualità in euro 8.914.109,00 (dai precedenti euro 12.296.839,00 assegnati con decreto n. 7 del 18 febbraio 2005) e riducendo ad euro 89.024.311,00 (dai precedenti euro 92.407.040,61) il totale della quota di cofinanziamento nazionale assegnata per l'intero periodo di programmazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Pesca», a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per effetto del disimpegno automatico di cui all'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, è rideterminato, per l'anno 2005, a modifica di quanto stabilito dal punto 1 del precedente decreto n. 7 del 18 febbraio 2005, in euro 8.914.109,00, come evidenziato nell'allegata tabella *A*.

2. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32

TABELLA A

Programma Operativo Nazionale "Pesca" inserito
nel Q.C.S. obiettivo 1 - 2000/2006 - SFOP
Rideterminazione annualità 2005 a seguito dell'applicazione della regola n+2

(Importi in euro)

Programma operativo	Annualità	SFOP			Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987		
		Dec. C(2007) 4552	Disimpegno	Dec. C(2008)8405	Prec. assegn. (decreto n. 7/2005)	Disimpegno	Assegnazione rideterminata
Pesca	2005	21.149.745,00	10.367.437,00	10.782.308,00	12.296.839,00	3.382.730,00	**8.914.109,00**

09A05288

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale del Programma di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader + Abruzzo, periodo 2000-2006. (Decreto n. 8/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione della Commissione U.E. agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale

ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni e province autonome;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006 e, in particolare, per l'Italia 267 Meuro a cui si aggiungono 5 Meuro per la Rete del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione aggiuntiva di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 Meuro, relativamente al periodo 2000-2006;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i programmi Leader + regionali per un ammontare di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro per il periodo 2000-2006;

Vista la nota n. 5984 del 31 ottobre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato - regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto delle risorse comunitarie relative alla programmazione dell'Iniziativa comunitaria Leader +;

Vista, altresì, la nota n. 1851 del 12 marzo 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede di attivare per l'intero periodo 2000-2006, a fronte di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro, una corrispondente quota statale di 129,519 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartite per singola regione e provincia autonoma in base alla tabella *A* allegata al proprio decreto del 6 giugno 2002, relativo alle assegnazioni delle annualità 2001 e 2002;

Vista la nota AGR 04476 del 13 febbraio 2004, con la quale la Commissione U.E. ha inviato alle autorità nazionali la ripartizione annuale, relativa alle annualità 2004, 2005 e 2006, degli stanziamenti d'impegno dell'Iniziativa comunitaria Leader + indicizzata ai prezzi correnti fino al 2006, per un ammontare di risorse comunitarie pari a 5.016.992,00 euro, che ha movimentato la corrispondente indicizzazione della quota statale;

Vista la nota n. 3522/St del 30 luglio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato - regioni nella seduta del 29 luglio 2004 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto dei fondi comunitari assegnati all'Italia per l'indicizzazione intermedia dell'Iniziativa comunitaria Leader +;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 9.066.363,88, nonché all'assegnazione delle annualità 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4207 del 17 dicembre 2001, relativa alla concessione di un contributo del FEOGA, sezione orientamento, a favore di un programma di Iniziativa comunitaria Leader + nella regione Abruzzo, che prevedeva, per l'intera programmazione, a fronte di risorse comunitarie per complessivi 17.670.000,00 euro, la corrispondente quota statale da assegnare di 12.362.500,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 5890 del 7 ottobre 2008, che ha modificato il piano finanziario della suddetta decisione della Commissione europea C(2001) 4207 del 17 dicembre 2001, prevedendo, per l'intera programmazione, a fronte di risorse comunitarie per complessivi 17.122.375,00 euro, la corrispondente quota statale di 11.970.662,00 euro;

Considerato che l'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, dispone che la Commissione disimpegni automaticamente la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, di detto regolamento, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno;

Considerato che, alla fine del 2007 i pagamenti mediante acconto e le domande di pagamento ammissibili che sono state presentate ai fini del contributo del FEOGA, sezione orientamento, a favore di un programma di Iniziativa comunitaria Leader + nella regione Abruzzo erano inferiori agli importi impegnati relativi alle annualità 2000-2005, con la conseguenza che la parte inutilizzata, pari ad euro 537.625,00, è stata disimpegnata, è necessario disimpegnare anche la corrispondente quota statale;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, le assegnazioni complessive a favore di un programma di Iniziativa comunitaria Leader + nella regione Abruzzo 2000-2006 ammontano a 12.359.400,00 euro, mentre la suddetta decisione della Commissione europea C(2008) 5890 del 7 ottobre 2008 prevede una quota statale complessiva di 11.970.662,00 euro, è necessario disimpegnare 388.738,00 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di Iniziativa comunitaria Leader + nella regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per effetto del disimpegno automatico di 388.738,00 euro, di cui all'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, è rideterminato, per il periodo 2000-2006, in euro 11.970.662,00, come evidenziato nell'allegata tabella *A*.

2. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33

TABELLA A

Programma Iniziativa Comunitaria "Leader +"
Regione Abruzzo - 2000/2006 – Feoga Orientamento
Rideterminazione annualità a seguito dell'applicazione della regola n+2

(Importi in euro)

		FEOGA Orient.			Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987		
Programma operativo	Annualità	Dec. C(2001)4207	Disimpegno	Dec. C(2008)5890	Precedenti assegnazioni	Disimpegno	Assegnazione rideterminata
Abruzzo	2000-06	17.670.000,00	537.625,00	17.132.375,00	12.359.400,00	388.738,00	**11.970.662,00**

09A05289

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, a fronte SFOP del POR Molise, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 10/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 e n. 1263/1999 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico

delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 7835 del 3 dicembre 2008, che modifica la decisione C(2000) 2371 della Commissione relativa all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti il programma operativo nella regione Molise interessata dall'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 475.012,00 euro;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2005, dal quale risulta che l'assegnazione a fronte SFOP, per l'annualità 2004, in favore del predetto programma è pari a 264.615;

Visto il proprio decreto 31 marzo 2008 (n. 15/2008) relativo alla rideterminazione delle annualità 2005 e 2006, dal quale risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Molise, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano complessivamente a 752.294,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 277.282,00 euro rideterminando l'assegnazione per le annualità 2004 e 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Molise 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 277.282,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2005, già fissata in 162.859,00 euro dal citato decreto direttoriale 31 marzo 2008, è, pertanto, azzerata e quella relativa all'annualità 2004, già fissata in 264.615,00 euro dal citato decreto direttoriale 1° aprile 2005, è rideterminata in 150.192,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 475.012,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 35

09A05290

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, in L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15, in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Considerato che nella giornata del 6 aprile 2009, il territorio della Provincia di L'Aquila e di altri comuni della Regione Abruzzo è stato colpito da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse sismiche di forte intensità, proseguite anche nei giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista l'ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza n. 67 dell'8 aprile 2009, con il quale il sindaco del comune di L'Aquila «preso atto dello stato di emergenza conseguente al disastroso evento sismico», ha disposto «l'inagibilità di tutto il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sul territorio comunale fino a contrario provvedimento»;

Vista la nota in data 10 aprile 2009, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha trasmesso la scheda di 1° livello di rilevamento, del danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, redatta dal Dipartimento della protezione

civile, che ha accertato l'inagibilità dell'edificio sito in L'Aquila, via XXV Aprile, in cui sono stabilite la sede di L'Aquila della Commissione tributaria regionale medesima, la sezione regionale dell'Abruzzo della commissione tributaria centrale e la Commissione tributaria provinciale di L'Aquila;

Ritenuta l'impossibilità di assicurare, nel permanere delle sopra esposte condizioni, il funzionamento dei menzionati organi di giustizia tributaria, in attesa che venga individuata una nuova sede degli stessi e vengano adottate le necessarie misure organizzative ed assunte le occorrenti iniziative per consentire la ripresa del regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa;

Accerta:

il periodo di mancato funzionamento della:

Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, sita in L'Aquila, via XXV Aprile, n. 21;

Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale, sita in L'Aquila, via XXV Aprile, n. 21;

Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, sita in L'Aquila, via XXV Aprile, n. 21,

a decorrere dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale delle finanze: LA PECORELLA

09A05494

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2009.

Elevazione della classe antincendio dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

Visto il comma 6-*quater*, dell'art. 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto il comma 6, del richiamato art. 26, del decreto legislativo n. 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, datato 14 dicembre 1990, con il quale la classificazione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, ai fini del servizio antincendio, veniva elevata dalla quarta classe antincendio aeroportuale (6ª categoria ICAO) alla terza classe antincendio aeroportuale (7ª categoria ICAO);

Vista la nota n. 120122, del 10 gennaio 2005, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Dipartimento Sicurezza, Area Infrastrutture Aeroportuali, Servizio Operatività -, con la quale l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato individuato nella seconda classe antincendio (8ª categoria ICAO);

Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto di Cagliari-Elmas, risultano adeguate alla seconda classe antincendio (8ª categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1.

Innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto Cagliari-Elmas

1. Ai fini del servizio antincendio negli aeroporti, l'aeroporto di Cagliari-Elmas è elevato alla seconda classe antincendio (8ª categoria ICAO), conseguentemente alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella II classe sono inserite le parole «Cagliari-Elmas» e nella III classe le parole «Cagliari-Elmas» sono eliminate.

Roma, 27 aprile 2009

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

09A05295

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciak Plus 150 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2005 dall'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Città d'Europa, 681 - Roma diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Trin ora ridenominato Ciak Plus 150 EC;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Acrinatrina;

Vista la nota dell'ufficio in data 19 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 24 dicembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - 41100 Modena;

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Città d'Europa, 681 - Roma è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE – PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato CIAK PLUS 150 EC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,01 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,4 - 0,5 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - 41100 Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13070.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CIAK PLUS 150 EC

Insetticida / Acaricida
Tipo di formulazione : emulsione concentrata

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
Acrinatrina pura g 15,69 (= 150 g/l)
Coformulanti quanto basta a g 100

Frasi di rischio: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico - Irritante per gli occhi e la pelle - Rischio di gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX s.r.l. – viale Città d'Europa, 681 – ROMA
Officine di produzione: SCAM SPA – 41100 Modena / ALTHALLER ITALIA s.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Contenuto netto: litri 0,01-0,025-0,05-0,1-0,2-0,25-0,4-0,5-1-5 Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione. Terapia : sintomatica. Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Il CIAK PLUS 150 EC è un insetticida-acaricida in emulsione concentrata particolarmente efficace contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Taeniothrips meridionalis*, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline, psille e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi; agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione, si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.
VITE: Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*) 40 ml/hl (0,4-0,6 l/ha a seconda della forma di allevamento) ad inizio fioritura (20-30% di fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 5-8 giorni. Bagnare accuratamente in particolare la zona dei grappoli. Contro cicaline 10-15 ml/hl; contro acari (*Panonychus ulmi*, *Eotetranychus carpini*) 20-30 ml/hl al primo manifestarsi dell'attacco assicurando una bagnatura uniforme anche della pagina inferiore della foglia.
PESCO-NETTARINE-PERCOCHE, SUSINO: Contro tripide meridionale del pesco (*Taeniothrips meridionalis*) 30-40 ml/hl a bottoni rosa a caduta petali. Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) su pesco 30-40 ml/hl alla comparsa dell'infestazione, ripetendo il trattamento alla ricomparsa dei tripidi. Contro psilla del pero 40-50 ml/hl ad inizio infestazione, prima della formazione della melata. Contro psilla del melo (*Cacopsylla melanoneura* e *Cacopsylla costalis*) 10-20 ml/hl da Febbraio alle fasi di pre-fioritura.
Contro acari (*Panonychus ulmi*) 40-50 ml/hl con interventi tempestivi (3-5 forme mobili per foglia o 50% delle foglie infestate).
ARANCIO, LIMONE,CLEMENTINE,POMPELMO:Contro *Panonychus citri* ed altri acari 40-50 ml/hl (0,6-1,0 l/ha).Contro Tripidi 30-40 ml/hl.
PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, FAGIOLINO, CIPOLLA, FRAGOLA: Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 30-40 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme curando particolarmente la zona dei fiori. Contro acari (*Tetranychus urticae* a *Panonychus ulmi*) 30 ml/hl (0,30 l/ha) al primo manifestarsi dell'attacco, effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie. Alle dosi indicate è efficace anche contro afidi.
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA: contro acari, tripidi e afidi alla dose di 30-40 ml/hl.
SOIA: contro acari 0,30 l/ha.
MAIS: contro acari ed afidi 0,30 l/ha.
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI: contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 30-40 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Contro acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) 30-50 ml/hl.
COMPATIBILITA': generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.
Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolto su peperone e melanzana; 21 giorni su susino; 30 giorni su vite e e mais; 50 giorni su soia; 14 giorni su lattuga, crescione, dolcetta, scarola, indivia, cicoria, radicchio e rucola, 7 giorni sulle altre colture.
Attenzione: durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali di protezione; prima di rientrare nelle zone trattate, attendere l'asciugatura dell'irrorato
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO -SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

09A05287

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hyseni Dafina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hyseni Dafina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lazio;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1898 del 24 gennaio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Hyseni Dafina si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Hyseni Dafina in data 17 gennaio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2004, presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Hyseni Dafina nata a Puke (Albania) il giorno 6 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hyseni Dafina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05324

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28958 del 12 settembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna in data 17 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2002, presso il Collegio di Base di Medicina di Mykolaiv (Ucraina) dalla sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna nata a Lotskyne (Ucraina) il giorno 19 novembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

La sig.ra Topchiy Dvoretska Olena Oleksandrivna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05333

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Boichuk Maryna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boichuk Maryna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere diplomato conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere diplomato conseguito nell'anno 2006 presso il «Collegio di Medicina di Novoselytsya dell'Università Statale di Medicina Bukovynska» (Ucraina) dalla sig.ra Boichuk Maryna, nata a Mahala (Ucraina) il giorno 12 settembre 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Boichuk Maryna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05334

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/36780 del 20 novembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna in data 11 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2004, presso il Collegio di Medicina di Sumy (Ucraina) dalla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna nata a Potsdam (Germania) il giorno 08 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05335

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaka Liljana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zaka Liljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/12205 del 3 aprile 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Zaka Liljana si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Zaka Liljana in data 12 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2002, presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Zaka Liljana nata a Lushnja (Albania) il giorno 17 aprile 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zaka Liljana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05322

DECRETO 21 aprile 2009.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Spendula» in comune di Guspini, al fine dell'imbotttigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 4 marzo 2004 con la quale la Società Sattai S.r.l. con sede in Guspini (Cagliari), loc. Funtana Coperta, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente da denominarsi «Spendula» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Sattai sita nel territorio del comune di Guspini (Cagliari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa, dalla società Golden Acque S.r.1., attuale titolare della concessione mineraria, con nota pervenuta il 15 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 maggio 2004 e del 25 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Spendula» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Sattai sita nel territorio del comune di Guspini (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 21 aprile 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A05414

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Mateu Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Martinez Mateu Marta, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universitat de Vic» di Vic, in data 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2008 presso la «Universitat de Vic» di Vic dalla sig.ra Martinez Mateu Marta nata a Barcellona (Spagna) il giorno 16 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05321

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Condizioni tecniche per l'accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all'art. 3 del decreto 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Considerata la necessità di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale prevista nell'ambito del regime di pagamento unico per il 2009;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nelle riunioni del 12 marzo 2009 e del 27 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

Per il 2009 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

agricoltori che iniziano l'attività agricola;

agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;

agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;

agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;

agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

Art. 2.

Agricoltori che iniziano l'attività agricola

Per agricoltori che iniziano l'attività agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)*, del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 3.

Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

1. Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento devono produrre copia della documentazione che descriva il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento, della domanda di adesione a tale programma e dell'eventuale provvedimento di ammissione.

È consentito ricorrere alla riserva nazionale nei casi in cui le condizioni di accesso si siano verificate successivamente alla scadenza della presentazione della domanda per il 2008.

2. Gli agricoltori che, per effetto di programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, dichiarano un numero di ettari inferiore, devono produrre copia della documentazione che descriva il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento.

Art. 4.

Trasferimento di terre date in affitto

1. Gli agricoltori che abbiano ricevuto mediante trasferimento a titolo gratuito o a prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 9 giugno 2008.

2. In tal caso, gli agricoltori sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante il trasferimento dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

Art. 5.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. Gli agricoltori che abbiano acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 9 giugno 2008.

2. In tal caso, gli agricoltori sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

Art. 6.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Gli agricoltori che abbiano risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, devono produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. È consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro. Il limite di un ettaro non si applica alle fattispecie di accesso di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 6.

2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto, secondo i criteri definiti dall'AGEA; questa provvede, inoltre, a calcolare il valore dei titoli all'aiuto, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 795/2004 e dal decreto ministeriale 24 marzo 2005.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 282.

09A05422

DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» DOC.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI	B146	X	073	2	X	X	A	0	X
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI SUPERIORE	B146	X	073	2	B	X	A	1	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI" .

Articolo 1 – Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
- "Dolcetto delle Langhe Monregalesi",
- "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore

Articolo 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" e "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.

Articolo 3 – Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro, Piozzo e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata:
il confine, partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona, percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona, che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino a quota 403 m , ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi, che segue per breve tratto prima di deviare sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 m , indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi e la percorre sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna; prosegue per circa 50 metri su detta strada, quindi devia sulla vicinale della Cascina Nuova, che segue per raggiungere il confine del territorio comunale di Piozzo.
Seguendo in senso orario il confine di Piozzo, la linea di delimitazione giunge al punto in cui si intersecano i confini di Carrù, Piozzo e Farigliano, quindi prosegue lungo il confine tra Carrù e Farigliano, per arrivare al punto in cui si intersecano i confini Carrù-Farigliano-Clavesana.

Da qui segue il confine tra Carrù e Clavesana, sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.
Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mondovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Chiuse, indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Ciglié fino a quota 329 m sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Ciglié ed i confini tra i comuni di Rocca Ciglié e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di quota 612 m . Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di quota 630 m incontra il

confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a quota 515 m . Da quota 515 m, la linea di delimitazione raggiunge quota 662 m , indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera".
Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (quota 705 m) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632 m). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601 m). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine in direzione di quota 665 m incontrando il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (quota 699 m). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 m e 696 m (Bric Gagliardo). Da quota 696 m la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696 m), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a quota 338 m (punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).
Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di quota 450 m ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.
Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona, con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

Articolo 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera;
- sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	7.000	10,50 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	7.000	11,50 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.

Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00% vol .

Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol .

La denominazione di origine controllata “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	3.800	11,00 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	3.800	12,00 % vol

al quarto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	4.400	11,00 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	4.400	12,00 % vol

Al quinto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale

“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	5.000	11,00 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	5.000	12,00 % vol

al sesto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	5.700	11,00 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	5.700	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
“Dolcetto delle Langhe		

Monregalesi”	70%	4.900 l/ha
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	70%	4.900 l/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	14	1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini	data
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

5. E’ ammesso il taglio migliorativo dei vini atti a produrre i vini di cui all’art.1, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine , per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all’indicazione di vitigno e dell’annata.

6. Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.

7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

8. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore potrà essere riclassificato come “Dolcetto delle Langhe Monregalesi”, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo.

1. Il vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata
acidità, di discreto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” con menzione "vigna": 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

2. Il vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata
acidità, di discreto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore con menzione "vigna": 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

3. E' in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7 – Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Doc “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiori o pari al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di colore scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione con menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità pari o inferiore ai 500 cl .

09A05292

DECRETO 24 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 123 del 29 maggio 2007 con il quale al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 dicembre 2008 e perfezionata in data 17 aprile 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF): Cogeneri tossici secondo OMS: Policlorodibenzodiossine (PCDD) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD), Octaclorodibenzodiossina (OCDD) Policlorodibenzofurani (PCDF) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), Octaclorodibenzofurano (OCDF) Equivalente di tossicità (WHO-TEQ) (>0,02 ng/kg; >0,03 ng/kg; >0,04 ng/kg; >0,05 ng/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-1483-R3/09
Alluminio, arsenico, boro, calcio, cobalto, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, nichel, piombo, potassio, rame, selenio, sodio, stagno, titanio, zinco, zolfo totale (da 0,05 mg/kg a 12500 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 50000 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 1000 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 4000 mg/kg secondo merceologia e/o matrice)	MP-1289-R5/08
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco (da 0,01 mg/kg a 2,5 mg/kg; da 0,01 mg/kg a 5 mg/kg; da 0,01 mg/kg a 20 mg/kg; da 0,005 mg/kg a 20 mg/kg; da 0,001 mg/kg a 2,5 mg/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-1288-R5/09
Multiresiduale dei fitofarmaci Imazalil, Imazametabenz-metile, Imazamox, Imazetapir, Imidacloprid, Indoxacarb, Ioxinil, Iprovalicarb, Isocarbofos, Isopropalin, Isoproturon, Isoxaben, Isoxadifen-etile, Isoxaflutolo, Kresoxim-metile, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malation, MCPA, Mecoprop, Mefenpir-dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metabenztiazuron, Metacrifos, Metamidofos, Metamitron, Metazaclor, Metidation, Metiocarb, Metobromuron, Metolaclor, Metomil, Metoprotrina, Metossifenozide, Metoxuron, Metribuzina, Mevinfos, Miclobutanil, Molinate, Monocrotofos, Monolinuron, Naled, Napropamide, Neburon, Novaluron, Nuarimol, Ometoato, Oxadiazon, Oxamil, Oxicarboxin, Paclobutrazolo, Paraoxon, Paraoxon-metile, Pebulate, Pencicuron, Pendimetalin, Picolanifen, Pimetrozina, Piperonil butossido, Piraclostrobina, Piraflufen-etile, Piretrine, Piridaben, Piridate, Pirifenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Pirimifos-metile, Piriproxifen, Procloraz, Profenofos, Promecarb, Prometon, Prometrina, Propaclor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propazina, Propiconazolo,	MP-0647-R7/08

Denominazione della prova	Norma / metodo
Propizamide, Propoxur, Quinalfos, Quinoxifen, Quizalofop etile, Resmetrina, Rotenone, Setossidim, Simazina, Spinosad, Spirodiclofen, Spiroxamina, Sulfallate, Sulfotep, Sulprofos, Tau-fluvalinate, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebunfepirad, Teflubenzuron, Temefos, TEPP, Terbacil, Terbufos e metaboliti Terbufos sulfone e Terbufos sulfossido, Terbumeton, Tebupirimfos, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetrametrina, Tiabendazolo, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiobencarb, Tiocarbazil, Tiodicarb, Tiofanato-metile, Tionazin, Tiram, Tolilfluanide, Tralcoxidim, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate, Triciclazolo, Triclopir, Triclorfon, Tridemorf, Trifloxistrobina, Triflumizolo, Triflumuron, Triforine, Triticonazolo, Vamidotion, Zoxamide, Somma degli Aldicarb, Somma degli Amitraz, Somma dei Carbofuran, Somma di Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Somma dei Disulfoton, Somma di Dimetoato e Ometoato, Somma di Triadimefon e Triadimenol, Somma di Metomil e Tiodicarb, Somma di Tiofanato metile e Carbendazim (0,005 mg/kg)	
Tocoferoli: alfa-tocoferolo (vitamina E), beta-tocoferolo, delta-tocoferolo, gamma-tocoferolo, tocoferoli totali Tocotrienoli: alfa-tocotrienolo, beta-tocotrienolo, delta-tocotrienolo, gamma-tocotrienolo, tocotrienoli totali Attività vitaminica E totale Alfa-tocoferil acetato (vitamina E acetato) (da 0,1 mg/kg a 50000 mg/kg; da 1 mg/kg a 50000 mg/kg secondo il determinando)	MP-0426-R10/08
Aflatossine B1, B2, G1, G2, Somma di aflatossine B1 B2 G1 e G2 (>1 mg/kg; >0,001 mg/kg secondo merceologia)	MP-0075-R6/06
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Composizione sterolica: 24-metilencolesterolo, 7-deidrocolesterolo, Brassicasterolo, Beta-sitosterolo, Beta-sitosterolo totale, Campestanolo, Campesterolo, Clerosterolo, Colesterolo, Delta-5-avenasterolo, Delta-5,23-stigmastadienolo, Delta-5,24-stigmastadienolo, Delta-7-avenasterolo, Delta-7-campesterolo, Delta-7-stigmastenolo, Delta-7,9(11)-stigmastadienolo, Sitostanolo, Stigmasterolo, Steroli totali	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Estinzione specifica UV: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Somma di eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/19918 05/09/1991 All VI

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	UNI EN ISO 660:2005 Met 5
Composti polari	UNI EN ISO 8420:2002
N° di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali, Tannini (da 10 mg/l a 150 mg/l)	MP-0468-R7/08
Clormequat (>0,01 mg/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-0565-R6/06
Policlorobifenili PCB: (28) 2,4,4' - TriCB, (52) 2,2',5,5'-TetraCB, (95) 2,2',3,5',6-PentaCB, (101) 2,2',4,5,5'-PentaCB, (99) 2,2',4,4',5-PentaCB, (110) 2,3,3',4',6-PentaCB, (151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB, (149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB, (118) 2,3',4,4',5-PentaCB, (146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB, (153) 2,2',4,4',5,5'-EsaCB, (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB, (138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB + (163) 2,3,3',4',5,6-EsaCB, (187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB, (183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB, (177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB, (180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB, (170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB, PCB totali (>1 ng/g; >0,1 ng/g secondo merceologia e/o determinando)	MP-0308-R4/08
Multiresiduale dei fitofarmaci (D,L)-Metalaxil, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, 3-idrossicarbofuran, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acido giberellico, Acifluorfen, Aldicarb e metaboliti Aldicarb sulfone e Aldicarb sulfossido, Alletrina, Aloxifop-R-metile, Ametrina, Aminocarb, Amitraz e metaboliti N-(2,4-dimetilfenil)formammide e N-2,4-Dimetilfenil-N'-metilformamidina, Ancimidolo, Anilazina, Asulame, Atrazina, Azadiractina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Azoxistrobina, Barban, Benalaxil, Bendiocarb, Benfuracarb, Bentazone, Benzossimato, beta-NOA, Boscalid, Bupirimate, Buprofezin, Butocarboxim, Butralin, Cadusafos, Carbaril, Carbendazim + benomil, Carbofuran, Carbossina, Carbosulfan, Carfentrazone-etile, Cianazina, Ciazofamide, Ciclanilide, Cicloato, Cicloxidim, Cicluron, Cimiazolo, Cimoxanil, Cinidon-etile, Ciproconazolo, Ciprodinil, Ciromazina, Cletodim, Clodinafop-propargile, Clofentezina, Clomazone, Cloquintocet-mexile, Clorbufam, Clorfuazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clortoluron, Clotianidina, Crotamiton, Crufomate, Demeton-S-metile e metaboliti Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Desmedifam, Dialifos, Diallato, Diazinone, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Diclofop-metile, Diclorprop, Dicrotofos, Dietofencarb, Difenammide, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimetenammide, Dimetoato, Dimetomorf, Diniconazolo, Dinitrammina, Dinoseb, Dinoterb, Dioxacarb, Disulfoton e metaboliti Disulfoton sulfone e Disulfoton sulfossido, Ditalimfos, Diuron, DNOC, Dodina, Edifenfos, Epoxiconazolo, EPTC, Eptenofos, Esaconazolo, Esaflumuron, Etaconazolo, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoxazolo, Exitiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenamifos, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenoxaprop-P-etile,	MP-0647-R7/08

Denominazione della prova	Norma / metodo
Fenoxicarb, Fenpiroximate, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpropimorf, Fentoato, Fenuron, Fipronil, Flamprop-isopropile, Florasulam, Fluazifop-P-butile, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluquiconazolo, Fluroxipir, Fluroxipir-metileptile, Flurprimidolo, Flurtamone, Flutriafol, Fomesafen, Fonofos, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forclorfenuron, Formotion, Fosfamidone, Fosmet, Fostiazato, Foxim, Furalaxil, Furatiocarb (0,005mg/kg)	
Composizione acidica: Acido butirrico (C 4:0), Acido capronico (C 6:0), Acido enantico (C 7:0), Acido caprilico (C 8:0), Acido caprinico (C 10:0), Acido caproleico (C 10:1), Acido laurico (C 12:0), Acido lauroleico (C 12:1), Acido tridecanoico (C 13:0), Acido tridecenoico (C 13:1), Acido miristico (C 14:0), Acido miristoleico (C 14:1), Acido pentadecanoico (C 15:0), Acido pentadecenoico (C 15:1), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1) Acido trans-palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido trans-oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido trans-linoleico (C 18:2), Acido linolenico (C 18:3), Acido trans-linolenico (C 18:3), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido erucico (C 22:1), Acido lignocerico (C 24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi poliinsaturi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991allegato XA + Reg. CEE 1429/1992

09A05286

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2009.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (Decreto n. 364/Ric).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Visto il decreto ministeriale n. 273 del 27 marzo 2009 con il quale il Ministero ha destinato la somma di € 1.900.000,00 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e provate che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche, naturali, del mare e del territorio e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza le modalità per il raggiungimento degli obiettivi;

c) progetti che non indichino con chiarezza l'entità e la tipologia dei destinatari;

d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

f) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;

g) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) Progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, nonché da associazioni ecologico-scientifiche, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione dei musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) Progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca, anche in sinergia con i progetti ISS (Insegnare le Scienze Sperimentali), M@T.ABEL (Matematica. Apprendimento di base con e-learning) e PLS (Progetto Lauree Scientifiche);

c) Progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area di intervento *b)*, nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale.

Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://coma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (Allegato 1), del progetto esecutivo (Allegato 2) e del piano finanziario (Allegato 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio V - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;

b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;

c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;

f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Art. 7.

Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 8.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico.

Roma, 7 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

ALLEGATO *1*

Domanda

Spettabile
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio V
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando ex art.4 Legge 6/2000

Il sottoscritto………………………..nato a……………..il…………..cod.fisc……………………
Residente in…………………………………legale rappresentante dell'ente……………………..….
con sede…………………………..cod.fisc………………..P.Iva………………….. ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad €………………….per il progetto:
……………………………………………………………………………………………………

A tal fine allega, così come previsto dall'art.4 del presente bando:

a) Progetto esecutivo;
b) Piano finanziario del progetto esecutivo;
c) Sintesi dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo biennio;
d) Curriculum responsabile progetto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

ALLEGATO 2

Progetto esecutivo

LEGGE 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Progetti annuali

Ente Proponente[1]……………………………………………
Legale Rappresentante……………………………………………
Natura giuridica……………………………………………
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica……………………………
via……………………………………………
Città…………**Cap**……**Prov**……**Tel**…………**Fax**…………**E-mail**…………
Codice Fiscale…………………**P.Iva**……………………

Numero Conto Tesoreria Provinciale (Obbligatorio solo per gli enti che sono in possesso del conto di tesoreria)[2]……………………………………………
Numero Conto Corrente Bancario…………**Istituto Bancario**…………………
ABI…………**CAB**…………

Responsabile progetto[3]:……………………………
via……………………………………………
Città…………**Cap**……**Prov**……**Tel**…………**Fax**…………**E-mail**…………

Titolo
……………………………………………
……………………………………………
Natura dell'iniziativa[4]
……………………………………………
……………………………………………
Area scientifica[5]
……………………………………………
……………………………………………
Gruppo di riferimento scientifico[6]
……………………………………………
……………………………………………

Impatto territoriale[7]
……………………………………………
……………………………………………
Locale ☐ Regionale ☐ Multiregionale ☐

Istituzioni coinvolte nel piano di diffusione[8]
……………………………………………
……………………………………………

[1] Le strutture universitarie possono inviare domanda a firma dei Direttori di dipartimento, di istituto o nel caso di facoltà a firma del Preside.
[2] Gli Enti che sono titolari di contabilità speciale devono indicare esclusivamente il conto di tesoreria
[3] Allegare curriculum
[4] La natura può essere multipla a scelta tra: mostra, seminario, conferenza, convegno, visita, workshop, laboratorio aperto, forum, teleconferenza, dibattito, proiezione, Prodotto multimediale, filmato, tavola rotonda, sito internet, altro
[5] L'area scientifica può essere multipla a scelta tra: Scienze matematiche e informatiche, Scienza fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie.
[6] Indicare il gruppo del docente universitario o del ricercatore
[7] Descrivere l'impatto territoriale dell'iniziativa
[8] Indicare di ogni istituzione: nome, città, numero persone coinvolte nel progetto

Mezzi della diffusione previsti e calendario delle attività
……
……
Collegamento con altri progetti
……
……
Descrizione
……
……
Obiettivi
……
……
Risultati attesi
……
……
Destinatari[9]
……
……

Impatto dimensionale[10]
……
……
0-1000 ☐ 1001-5000 ☐ oltre ☐

Eventuali altre forme di finanziamento disponibili
……
……
Eventuale capacità di replicabilità dell'iniziativa da parte di altri soggetti[11]
……
……
Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐

Costo totale del progetto……………………………**Contributo totale richiesto**……………………………

Termini di realizzazione
……
……

Data e firma
(Legale Rappresentante)

N.B.:
I campi sottolineati sono obbligatori
La scelta dei box è sempre obbligatoria

---

[9] Descrivere la tipologia dei destinatari (studenti, cittadini, ecc….)
[10] Descrivere l'impatto dimensionale dell'iniziativa (il numero dei fruitori)
[11] Descrivere se l'iniziativa può essere replicata da altri soggetti interessati, indicando quali moduli, strumenti ed altro possono essere utilizzati

ALLEGATO *3*

Piano finanziario del progetto esecutivo

Risorse proponente

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Eventuali altri finanziamenti

Provenienza	Voce	Descrizione	Importo
	.Totale		

Contributo MIUR

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Per voce si intende:

Personale: dipendente, non dipendente, collaborazione
Strumentazione
Materiale: beni di consumo (cancelleria, ecc..)
Consulenze
Contratti
Missioni e viaggi

Data e firma
(Legale rappresentante)

09A05420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

DECRETO 27 aprile 2009.

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente della Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto l'art. 13, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212;

Premesso che occorre procedere alla nomina di soltanto due componenti dell'organo collegiale denominato «Garante del contribuente» scelti nelle categorie ricomprese *sub b)* e *sub c)* della elencazione di cui al citato secondo comma dell'art. 13, poiché per il presidente, individuabile nella categoria *sub a)*, non è ancora scaduto l'incarico quadriennale disciplinato al comma 3 dell'art. 13;

Viste le istanze di rinnovo formulate dai soggetti il cui incarico è venuto a scadenza il 24 marzo 2009;

Viste le risposte pervenute dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dai presidenti degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricompresi nell'ambito regionale della Liguria, in relazione alla richiesta di indicare una terna di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge,

(*Omissis*);

Poiché i componenti appena scaduti appartenevano l'uno alla categoria degli ufficiali generali della Guardia di finanza, e l'altro a quella dei dottori commercialisti, la nuova scelta potrà opportunamente cadere su due soggetti, tra i vari idonei a ricoprire l'incarico in oggetto, in possesso anche di quelle specifiche caratteristiche individuate, come sopra, in via interpretativa. Essi sono un ex dirigente dell'amministrazione finanziaria, in pensione da oltre un biennio, e un avvocato, pure pensionato, con specifiche competenze.

Entrambi hanno da poco superato il sessantesimo anno di età.

Il primo, dott. Roberto Cingano, è stato per molti anni in servizio presso uffici delle imposte, ha svolto incarichi di docenza in materia tributaria, ha raggiunto la qualifica di dirigente superiore di 2° livello quale esperto del Se.C.I.T. in Roma.

Il secondo, avv. Giampiero Mancuso, ha svolto per molti anni la professione forense curando in particolare gli aspetti fiscali di numerose problematiche giuridiche afferenti singole persone fisiche e varie società (di persone e di capitali). Ha recentemente pubblicato una interessante monografia, forse la prima specifica su questo tema, sul «Garante del Contribuente».

Entrambi offrono garanzie di serietà, capacità, professionalità, idoneità fisica e psichica, in una prospettiva di attivismo e produttività conforme alla previsione di legge ed alle specifiche esigenze della realtà sociale ed ambientale in cui dovranno operare.

La tardività di alcune risposte pervenute dai soggetti istituzionali indicati dalla legge (art. 13, legge n. 212/2000) ha comportato l'impossibilità di procedere tempestivamente al rinnovo dei componenti scaduti il 24 marzo 2009 e pertanto le predette nomine vengono disposte con decorrenza 1° maggio 2009.

Per questi motivi:

Il Presidente della C.T.R. della Liguria nomina componenti dell'organo collegiale «Garante del contribuente» il dott. Roberto Cingano, nato a Venezia il 5 febbraio 1947 e avv. Giampiero Mancuso, nato a Genova il 25 aprile 1946, per il periodo decorrente dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2013.

Ordina la notifica del presente decreto ai soggetti nominati ed a quelli uscenti. Ne dispone altresì la comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate nonché all'Ufficio del Garante del contribuente.

Il decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 aprile 2009

Il presidente: SOAVE

09A05379

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

DELIBERAZIONE 17 aprile 2009.

Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile.

IL PRESIDENTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Visto il decreto legislativo n. 381 d.d. 29 settembre 1999 «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti in particolare l'art. 7 «Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica», e l'art. 10 «estensione di disposizioni in vigore per Enti di Ricerca» del medesimo decreto legislativo sopra citato;

Vistala legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 8 (autonomia degli Enti di Ricerca) della stessa;

Richiamato il proprio precedente atto n. 15/2001 d.d. 30 gennaio 2001 con il quale è stato emanato e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* il vigente «Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS»;

Vista la delibera del C.d.A. n. 4.1.8.2008 d.d. 19 dicembre 2008 «Approvazione di modifiche al titolo IV «Contratti» art. 84 (Spese in economia), 85 (Esecuzione dei lavori in economia), 86 (Provviste in economia) e 87 (Casi particolari di ricorso al sistema in economia) del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» trasmessa, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 5411/2008 d.d. 29 dicembre 2008;

Vista la nota prot. n. 191 d.d. 27 febbraio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non avendo motivi ostativi, ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica presentata dall'OGs in relazione al titolo IV, art. 84, art. 85, art. 86 e art. 87 del proprio «Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile», contestualmente raccomandando l'osservanza dei principi generali dettati in materia di lavori in economia dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., nonché di prevedere l'automatica modificazione dell'emanando provvedimento che individua i lavori in economia dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina nello stesso contenuta;

Rilevato pertanto di dover provvedere alla emanazione delle modificazioni del Regolamento in oggetto, così come approvate, ed alla conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del medesimo art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;

Delibera:

Art. 1.

Di emanare le modifiche al titolo IV «Contratti» art. 84 (Spese in economia), art. 85 (Esecuzione dei lavori in economia), art. 86 (Provviste in economia) e art. 87 (Casi particolari di ricorso al sistema in economia) del «Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Art. 2.

Di trasmettere al Ministero della gustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ialiana la presente delibera ed il relativo allegato che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Sgonico, 17 aprile 2009

Il presidente: MARSON

Il direttore generale: MAIER

ALLEGATO *1*

Modifiche al titolo IV “Contratti” art. 84 (Spese in economia), art. 85 (Esecuzione dei lavori in economia), art. 86 (Provviste in economia) e art. 87 (Casi particolari di ricorso al sistema in economia) del “Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS”.

TITOLO IV
CONTRATTI

Art. 84
(Esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori, servizi e forniture in economia, il provvedimento che individua i lavori eseguibili in economia, l’oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per i quali è ammessa l’acquisizione in economia di forniture e servizi nonché la disciplina della relativa procedura di affidamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’OGS su proposta del Direttore Generale formulata sentiti i Direttori dei Dipartimenti, delle Strutture tecniche di servizio ed i Dirigenti delle Direzioni Amministrative”

Art. 85
(Esecuzione dei lavori in economia)

ABROGATO

Art. 86
(Provviste in economia))

ABROGATO

Art. 87
(Casi particolari di ricorso al sistema in economia)

ABROGATO

09A05296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bravoxin 10».

Decreto n. 48 del 17 aprile 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0290/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BRAVOXIN 10 sospensione iniettabile per bovini e ovini.

Titolare A.I.C.: società Schering-Plough Ltd con sede in Shire Park, Welwyn Garden City, Herfordshire AL7 1TW (Regno Unito).

Rappresentata in Italia da: Società Schering-Plough S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – codice fiscale n. 00889060158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la Società Schering-Plough Animal Health nello stabilimento sito in Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS - Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104043017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104043029;

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104043031.

Composizione: ciascuna dose di 1 ml contiene:

Principi attivi	Valore di potenza/ml
Tossoide (α) di C. perfringens Tipo A	≥ 0,5 U#
Tossoide (β) di C. perfringens Tipo B e C	≥ 18,2 UI*
Tossoide (ε) di C. perfringens Tipo D	≥ 5,3 UI*
Anacoltura C. chauvoei	protezione ≥ 90%
Tossoide C. novyi	≥3,8 UI*
Tossoide C. septicum	≥ 4,6 UI*
Tossoide C. tetani	≥ 4,9 UI*
Tossoide C. sordellii	≥ 4,4 U[1]
Tossoide C. haemolyticum	≥ 17,4 U#

Adiuvante ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini e bovini, dalle 2 settimane d'età.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di ovini e bovini, nei confronti delle patologie associate ad infezioni sostenute da Clostridium perfringens tipo A, Clostridium perfringens tipo B, Clostridium perfringens tipo C, Clostridium perfringens tipo D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tipo B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Clostridium haemolyticum e contro il tetano causato da Clostridium tetani.

Per l'immunizzazione passiva di agnelli e vitelli nei confronti delle infezioni sostenute dalle specie di clostridi in precedenza menzionati (tranne C. haemolyticum negli ovini).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 8 ore.

Tempi di attesa: carni e latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A05298

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it): le deliberazioni n. 11/2009 e n. 12/2009 inerenti l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni e le deliberazioni n. 13/2009, n. 15/2009 e n. 18/2009 sull'assegnazione e rilascio delle quote ai nuovi entranti.

09A05378

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Aminofillina BIL"».

Comunicato relativo a modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano AMINOFILLINA BIL - estratto decreto A.I.C./N/V n. 658 del 14 marzo 2008 - del Ministero della salute (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008, a pag. 138, è approvata la seguente modifica:

al paragrafo relativo alla modifica degli standard terms:

in luogo di:

da: A.I.C. n. 031871015 - ev 5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml;

a: A.I.C. n. 031871015 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

leggasi:

da: A.I.C. n. 031871015 - ev 5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml;

a: A.I.C. n. 031871015 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml.

09A05377

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Taurisano

La giunta della regione Puglia con atto n. 595 del 21 aprile 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al Piano regolatore generale del comune di Taurisano adottata con deliberazione di C.C. n. 8 del 20 marzo 2008.

09A05376

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza. Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'ufficio del catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli,

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di I grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del Catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ALLEGATO

Comune Amministrativo	Comune Catastale
Ala	CHIZZOLA
Ala	PILCANTE
Ala	SANTA MARGHERITA
Ala	SAVIGNANO I°
Ala	SERRAVALLE
Baselga di Piné	MIOLA I°
Brez	BREZ
Caldes	BOZZANA
Caldes	CALDES
Caldes	SAMOCLEVO
Caldes	SAN GIACOMO
Campodenno	TERMON I°
Carano	CARANO
Carzano	CARZANO
CastelFondo	CASTEL FONDO
Castello Tesino	CASTELLO TESINO
Cavalese	CAVALESE
Cavareno	CAVARENO
Cavizzana	CAVIZZANA
Cles	CLES
Cles	MECHEL
Cloz	CLOZ
Concei	ENGUISO
Concei	LOCCA
Coredo	COREDO I°
Croviana	CROVIANA
Daiano	DAIANO
Dambel	DAMBEL
Don	DON
Fai della Paganella	FAI DELLA PAGANELLA
Fierozzo	FIEROZZO
Fondo	FONDO
Fondo	VASIO
Frassilongo	FRASSILONGO
Isera	PATONE
Ivano Fracena	IVANO FRACENA
Livo	LIVO
Livo	PREGHENA
Malosco	MALOSCO I°
Mazzin	MAZZIN
Mezzocorona	MEZZOCORONA
Moena	FORNO
Molina di Ledro	BARCESIMO
Molina di Ledro	BIACESA
Molina di Ledro	LEGOS II°
Molina di Ledro	PRE'

Comune Amministrativo	Comune Catastale
Monclassico	MONCLASSICO
Monclassico	PRESSON
Mori	PANNONE
Moveno	MOLVENO
Nave San Rocco	NAVE SAN ROCCO
Nogaredo	NOARNA
Nogaredo	SASSO
Novaledo	NOVALEDO
Palù del Fersina	PALU' DEL FERSINA
Panchià	PANCHIA'
Pergine	CANEZZA
Pergine	CASTAGNE'
Pergine	COSTASAVINA
Pergine	ISCHIA
Pergine	MADRANO
Pergine	NOGARE'
Pergine	PERGINE I°
Pergine	RONCOGNO
Pergine	SERSO
Pergine	VIARAGO
Pergine	VIGALZANO
Pieve di Ledro	MEZZOLAGO
Pieve di Ledro	PIEVE DI LEDRO
Pozza	PERA
Revò	REVO'
Rochi Valsugana	RONCHI VALSUGANA
Romallo	ROMALLO
Roveré della Luna	REOVERE' DELLA LUNA
Rovereto	NORIGLIO
Rumo	RUMO
S. Orsola Terme	S. ORSOLA TERME
Spormaggiore	SPORMAGGIORE
Sporminore	SPORMINORE
Telve di Sotto	TELVE DI SOTTO
Tenna	TENNA
Terzolas	TERZOLAS
Tiarno di Sotto	TIARNO DI SOTTO
Ton	MASI DI VIGO
Ton	TOSS
Ton	VIGO ANAUNIA
Vignola Falesina	FALESINA
Vignola Falesina	VIGNOLA I°
Vignola Falesina	VIGNOLA II°
Villalagarina	PEDERSANO
Zambana	ZAMBANA

09A05370

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-109) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.